

Informazioni essenziali ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli articoli 130 e 131 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti")

Le informazioni essenziali qui riportate costituiscono un aggiornamento del testo pubblicato in data 2 luglio 2021 per tenere conto del rinnovo tacito dell'Accordo di Investimento 2020, come successivamente modificato dall'Accordo di Investimento 2021 sino al 13 maggio 2026, nonché dell'esecuzione da parte di LongMarch, prima, dell'Accordo di Riacquisto del 7,68% del capitale sociale di Pirelli e poi dell'avvenuto Conferimento in Camfin del 4% del capitale sociale di Pirelli.

I termini sopra indicati in maiuscolo hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel prosieguo del presente estratto.

Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli")

Premessa

In data 13 maggio 2020, Camfin S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Via Larga 2 ("**Camfin**"), e Longmarch Holding S.à.r.l., società a responsabilità limitata di diritto lussemburghese, con sede legale in 20, Rue des Peupliers, L- 2328, Lussemburgo ("**LongMarch**" e congiuntamente a Camfin, di seguito definite le "**Parti**"), hanno perfezionato la sottoscrizione di un accordo (l' "**Accordo di Investimento 2020**") contenente, *inter alia*, talune pattuizioni parasociali relative ad una partecipazione potenziale, ai sensi dell'art. 119 del Regolamento Emittenti, costituita da un contratto di "*repurchase agreement*" stipulato tra LongMarch e ICBC Standard Bank Plc ("**ICBC**") ("**Accordo di Riacquisto**") ed avente ad oggetto il diritto di LongMarch di riacquistare un numero complessivo di 76.788.672 azioni di Pirelli, corrispondente a circa il 7,68% del capitale sociale di Pirelli.

In data 30 giugno 2021, Camfin e LongMarch hanno perfezionato un accordo d'investimento avente ad oggetto l'ingresso nell'azionariato di Camfin da parte di LongMarch ("**Accordo di Investimento 2021**"). In particolare, l'Accordo di Investimento 2021 prevedeva che, entro la prima metà di ottobre 2021, LongMarch conferisse in Camfin – tramite sottoscrizione di un aumento di capitale ad essa riservato – 40.000.000 azioni Pirelli corrispondenti al 4% del capitale di Pirelli, dopo averle acquistate nell'ambito dell'Accordo di Riacquisto (il "**Conferimento**").

A seguito dell'esercizio dell'opzione ai sensi dell'Accordo di Riacquisto, LongMarch è divenuta titolare del 7,68% del capitale sociale di Pirelli e, in esecuzione dell'Accordo di Investimento 2021, ha provveduto, in data 7 ottobre 2021, al Conferimento. Pertanto, a seguito del Conferimento, LongMarch è titolare, alla data del presente estratto, di numero 36.788.672 azioni Pirelli pari a circa il 3,68% del capitale sociale di Pirelli (le "**Azioni Pirelli Oggetto del Diritto di Riacquisto**"). In relazione alle Azioni Pirelli Oggetto del Diritto di Riacquisto, l'Accordo di Investimento 2021 già prevedeva che rimanessero in essere gli impegni già assunti da LongMarch ai sensi dell'Accordo di Investimento 2020 e, in particolare, la preventiva consultazione tra Camfin e Longmarch e le indicazioni di Camfin in relazione all'esercizio del voto nelle assemblee Pirelli.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 122 TUF e 130 -131 Regolamento Emittenti, vengono di seguito fornite le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Investimento 2020, come successivamente modificate dall'Accordo di Investimento 2021 e che tengono conto anche dell'avvenuta esecuzione dell'Accordo di Riacquisto e del Conferimento.

1. Tipologia di pattuizioni parasociali

L'Accordo di Investimento 2020, come successivamente modificato dall'Accordo di Investimento 2021, contiene pattuizioni concernenti (i) la preventiva consultazione e l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci di Pirelli, ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5 lett. A) del TUF, ed (ii) il trasferimento dell'Accordo di

Riacquisto e delle relative azioni Pirelli, ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. B) del TUF (di seguito congiuntamente definite le “**Pattuizioni Parasociali**”).

Come espressamente previsto dall'Accordo di Investimento 2020 e dall'Accordo di Investimento 2021, le Pattuizioni Parasociali (i) non regolano, né influenzano, né producono impatto di alcun genere sulla *governance* di Pirelli, e (ii) non possono in alcun modo considerarsi collegate ovvero connesse a, né hanno alcun effetto e/o influenza di alcun tipo e/o impatto sul patto parasociale relativo a Pirelli stipulato da Camfin e, più in generale, sulla gestione della partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente, da Camfin in Pirelli, nonché sull'esercizio dei diritti di voto in Pirelli spettanti a Camfin in qualità di azionista di Pirelli.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni Parasociali

La società con azioni quotate i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni Parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF è Pirelli & C. S.p.A., società con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, Milano, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 00860340157, capitale sociale euro 1.904.347.935,66 interamente versato, suddiviso in n. 1.000.000.000 azioni ordinarie, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

3. Strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Parasociali

A seguito dell'esecuzione dell'Accordo di Riacquisto e del Conferimento, le Pattuizioni Parasociali hanno ad oggetto esclusivamente n. 36.788.672 azioni di Pirelli, pari al 3,68% del capitale sociale di Pirelli, di titolarità di LongMarch, come riportato nella seguente tabella:

Azionista	Numero azioni ordinarie Pirelli conferite	% sul totale azioni ordinarie Pirelli emesse
Longmarch Holding S.à r.l.	36.788.672	3,68%

Si precisa che, alla data odierna, LongMarch non detiene altre azioni di Pirelli (diverse da quelle sopra indicate) né altri strumenti finanziari aventi come sottostante azioni di Pirelli.

Si segnala, che Camfin, alla data del presente estratto, è titolare di una partecipazione pari al 14,096% del capitale sociale di Pirelli, che non è oggetto delle Pattuizioni Parasociali.

4. Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali

- (i) Camfin S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Larga 2, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e partita IVA 00795290154, controllata da Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, via Bicocca degli Arcimboldi 3, a sua volta controllata dal Dott. Marco Tronchetti Provera;
- (ii) Longmarch Holding S.à.r.l., società a responsabilità limitata di diritto lussemburghese, con sede legale in 20, Rue des Peupliers, L- 2328, Lussemburgo, codice fiscale n. 20202410104 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese B242235, controllata da Longmarch Hongkong Holding Limited, controllata a sua volta da Hixih Rubber Industry Group Co. Ltd che è detenuta al 70% da NIU Teng.

5. Contenuto delle Pattuizioni Parasociali

5.1 Previsioni inerenti la preventiva consultazione e l'esercizio del diritto di voto connesso alle Azioni Pirelli Oggetto del Diritto di Riacquisto

Con riferimento alle Azioni Pirelli Oggetto del Diritto di Riacquisto, rimangono vigenti le Pattuizioni Parasociali, ai sensi delle quali le Parti si impegnano a discutere preventivamente le materie che saranno oggetto di delibera assembleare di Pirelli, non appena sarà comunicato l'ordine del giorno di tali assemblee (a tal fine, i rappresentanti delle Parti si riuniranno – anche a mezzo audio-conferenza – e discuteranno in buona fede durante il periodo che precede l'assemblea). Al termine del suddetto periodo di discussione, LongMarch si impegna ad esercitare il diritto di voto relativo alle Azioni Pirelli Oggetto del Diritto di Riacquisto in conformità all'esito delle discussioni conclusesi tra le Parti e, in caso di disaccordo, in conformità alle indicazioni di voto fornite da Camfin in relazione a ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea. LongMarch si impegna a negoziare in buona fede con Camfin ogni possibile accordo riguardante il conferimento delle Azioni Pirelli Oggetto del Diritto di Riacquisto in Camfin, in modo da assicurare che Camfin continui ad essere controllata da Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A..

5.2 Previsioni inerenti le limitazioni al trasferimento dell'Accordo di Riacquisto e delle Azioni Pirelli Oggetto del Diritto di Riacquisto

Salvo preventivo consenso scritto di Camfin, LongMarch si è impegnata a non trasferire o cedere qualsiasi delle Azioni Pirelli Oggetto del Diritto di Riacquisto per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Investimento 2020, come successivamente rinnovato e dunque sino al 13 maggio 2026.

Le limitazioni ai trasferimenti non si applicano ai trasferimenti concordati per iscritto tra le Parti, nonché ai trasferimenti effettuati nei confronti di una entità interamente di proprietà della Parte cedente a condizione che: (a) come condizione sospensiva del trasferimento, il cessionario in questione accetti espressamente di essere vincolato da tutte le obbligazioni poste a carico della Parte cedente e di subentrare in tutti i diritti previsti dall'Accordo di Investimento 2020, come successivamente modificato dall'Accordo di Investimento 2021 e tacitamente rinnovato fino al 13 maggio 2026, fermo restando che la Parte cedente rimarrà solidalmente responsabile con il cessionario per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo di Investimento 2020, come successivamente modificato dall'Accordo di Investimento 2021; e (b) se il cessionario cessa di essere un'entità interamente posseduta dalla Parte cedente dopo il perfezionamento del trasferimento, tale evento costituirà una condizione risolutiva successiva con efficacia *ex nunc*.

5.3 Vincoli all'acquisto di azioni Pirelli

LongMarch si impegna a non effettuare – e farà sì, ai sensi dell'art. 1381 c.c., che nessuna sua parte correlata o affiliata effettui – alcuna operazione di acquisto, diretto o indiretto, di altre azioni Pirelli, anche attraverso operazioni su strumenti finanziari derivati, salvo previo consenso scritto di Camfin, che non potrà essere irragionevolmente negato, fermo restando che il rifiuto di tale consenso da parte di Camfin sarà ritenuto ragionevole nel caso in cui il perfezionamento di tale acquisto di azioni Pirelli comporti il raggiungimento e/o il superamento da parte di Camfin e/o del Dott. Marco Tronchetti Provera e/o dei soggetti che agiscono di concerto con ciascuno di essi di una qualsiasi delle soglie che, ai sensi della legge italiana, possa dar luogo ad obblighi di comunicazione e/o ad obblighi di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto. Il rispetto, da parte di LongMarch, dell'impegno a non effettuare le predette operazioni di acquisto è considerato essenziale ai sensi dell'Accordo di Investimento 2020 e dell'Accordo di Investimento 2021 e, in particolare, per Camfin, ed ogni eventuale relativa violazione da parte di LongMarch rappresenterà una violazione sostanziale ai sensi dell'Accordo di Investimento 2020 e dell'Accordo di Investimento 2021.

Camfin, dall'altro lato, dovrà consultare LongMarch prima di eseguire un'operazione di acquisto di azioni Pirelli qualora sia ragionevolmente prevedibile che il perfezionamento del suddetto acquisto comporti il raggiungimento e/o il superamento da parte di LongMarch di una qualsiasi delle soglie che, ai sensi della legge italiana, possa dar luogo all'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

6. Durata delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali contenute nell'Accordo di Investimento 2020, come successivamente modificate dall'Accordo di Investimento 2021, saranno efficaci fino al terzo anniversario dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Investimento 2020, con rinnovo automatico per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni, salvo che una delle Parti non comunichi per iscritto all'altra Parte – almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza – la propria intenzione di non rinnovare le suddette Pattuizioni Parasociali. Le Pattuizioni Parasociali contenute nell'Accordo di Investimento 2020, come successivamente modificate dall'Accordo di Investimento 2021 sono state tacitamente rinnovate sino alla data del 13 maggio 2026.

7. Organi dell'Accordo di Investimento 2020

Non sono previsti organi dell'Accordo di Investimento 2020, come successivamente modificato dall'Accordo di Investimento 2021 e tacitamente rinnovato.

8. Penali in caso di inadempimento degli obblighi

Non sono previste penali per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dalle Pattuizioni Parasociali.

9. Assenza di obblighi di deposito degli strumenti finanziari

L'Accordo di Investimento 2020, come successivamente modificato dall'Accordo di Investimento 2021 e tacitamente rinnovato, non contiene obblighi di deposito degli strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Parasociali.

10. Deposito presso il Registro delle Imprese delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 14 maggio 2020 e 2 luglio 2021. La notizia del tacito rinnovo delle Pattuizioni Parasociali è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 1 marzo 2023.

11. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative alle Pattuizioni Parasociali

Le presenti informazioni essenziali relative alle Pattuizioni Parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 TUF sono pubblicate, ai sensi degli articoli 130 e 131 Regolamento Emittenti, sul sito internet di Pirelli & C. S.p.A., www.pirelli.com.

1 marzo 2023